CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

COPIA

ORDINANZA N. 54 del 17-05-2022

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA N. 53 DEL 16/05/2022-PRECISAZIONE INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELL'AREA CHE DELIMITA IL PERCORSO DELLE SETTE CHIESETTE, E PRECISAMENTE DALLA PORTA ROMANA FINO A VILLA DUODO.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 53 del 16/05/2022;

Vista la nota della Regione del Veneto – Giunta Regionale, - Area Tutela e sicurezza del Territorio - a firma del direttore Ing. Alessandro De Sabbata, avente protocollo n.217817 del 12 maggio 2022, pervenuta al Comune di Monselice a mezzo pec (prot.n.0018311 del 13.05.2022);

Premesso:

- che, come risulta dalla relazione inviata nella sopracitata nota regionale, a seguito di sopralluogo, ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, valutata la presenza di un filare di cipressi secolari di notevole dimensione e altezza e alcuni risultano gravemente compromessi con conseguente rischio di caduta improvvisa e pertanto pericolosi per la pubblica incolumità;
- che il complesso monumentale è utilizzato da traffico veicolare e pedonale e pertanto l'eventuale caduta dei cipressi e crollo della mura adiacente, potrebbero comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- che la contingibilità di tale situazione non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione essendo stato accertato lo stato di degrado solo a seguito di sopralluogo da parte di esperti;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana:
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che il pericolo di caduta dei cipressi e crollo di parte delle mura poste in adiacenza ai cipressi stessi, comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per i numerosi turisti del complesso monumentale, dei fedeli per il percorso giubilare delle sette chiesette e dei lavoratori impegnati nella manutenzione del complesso;
- che il pericolo di caduta dei cipressi e il possibile crollo del muro di sostegno suindicati deve essere affrontata con estrema urgenza, al fine di evitare danni a persone e cose;
- che le misure adottate avranno effetto sino alla loro attuazione da parte dei soggetti obbligati all'intervento di messa in sicurezza ed esecuzione di opere atte ad eliminare il pericolo;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interdizione al traffico veicolare e sopratutto pedonale del complesso monumentale Rocca di Monselice percorso delle sette chiesette , che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;
- che la presente ordinanza verrà comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, valutata la presenza di un filare di cipressi secolari di notevole dimensione e altezza e che alcuni risultando gravemente compromessi con conseguente rischio di caduta improvvisa e pertanto pericolosi per la pubblica incolumità, come da nota della Regione Veneto del 12/05/2022 soprarichiamata;

Rilevata pertanto, per ragioni di sicurezza, la necessità di interdire il transito veicolare e pedonale, per garantire la pubblica l'incolumità, del "Santuario delle sette chiese", trattandosi di importante complesso monumentale religioso, con notevole afflusso e presenza di visitatori;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

1) di interdire il transito veicolare e pedonale, <u>con chiusura immediata fino alla cessata</u> emergenza, del "Percorso delle Sette Chiesette" - e precisamente dall'ingresso della Porta Romana

fino a Villa Duodo", con il posizionamento della relativa segnaletica, al fine di garantire la pubblica incolumità;

2) di incaricare l'Ufficio Tecnico alla chiusura dell'accesso di entrata della Porta Romana posta all'inizio del "Percorso delle Sette Chiesette":

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Sinigaglia Giuliano;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre

- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Padova, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione del Veneto entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- che la presente ordinanza:
- a) sia notificata a mezzo pec ai soggetti interessati;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona di inzio del "Percorso delle Sette Chiesette Porta Romana del complesso monumentale della Rocca di Monselice (PD);
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, perla più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale.

che trasmessa in copia:

- al Prefetto di Padova:
- al Questore di Padova;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme e alla stazione Carabinieri di Monselice;
- ai Vigili del Fuoco di Padova;
- al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla Parrocchia di San Giuseppe Operaio di Monselice
- Società Immobiliare Marco Polo Srl;

Composizione del documento:

- > Atto dispositivo principale
- > Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO F.to Bedin Giorgia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia	analogica	di	documento	informatico	conforme	alle	vigenti	regole	tecniche	art.23	del
D.Lgs	7/3/2005,	n.	82 e s.m.i. ((CAD) e nor	me collega	ate.					

IL FUNZIONARIO INCARICATO